



## Regione Lombardia IL CONSIGLIO

### Il Presidente

Protocollo CRL.2020.0011610 del 01/10/2020

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare I

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

**Oggetto: PDL n. 137 DI INIZIATIVA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**“Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL” .**

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Con i migliori saluti

**ALESSANDRO FERMI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7  
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis

**PROGETTO DI LEGGE N. 0137**

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————  
**“Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL” .”**

—————  
PRESENTATO IL 01/10/2020

ASSEGNATO IN DATA 01/10/2020

ALLA COMMISSIONE:

REFERENTE I

---



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3619

Seduta del 01/10/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini e Massimo Sertori

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 9/2020 IN TEMA DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E ALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 4/2020 IN TEMA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI IN RELAZIONE ALLA L.R. 33/1991 ISTITUTIVA DEL FRISL" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 5 pagine  
di cui 3 pagine di allegati  
parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

**VISTO** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", con i relativi provvedimenti attuativi;

**VISTA** la proposta di progetto di legge recante "Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL";

**RITENUTO** che la suddetta proposta è funzionale ad assicurare ulteriore sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Modifiche all'articolo 1 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

## *Relazione illustrativa*

Il presente progetto di legge reca all'articolo 1 alcune minimali ma significative modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2020 recante misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo economico. Con tale articolo la Regione, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ha istituito due importanti fondi destinati a sostenere il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale quali il "Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali" e il "Fondo interventi per la ripresa economica".

Nel dettaglio le modifiche riguardano:

- la proroga dal 31 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 del termine stabilito, a pena di decadenza, per l'inizio dell'esecuzione dei lavori da parte del comune beneficiario del contributo regionale; l'intervento è volto ad accogliere le istanze dei comuni beneficiari che hanno rappresentato difficoltà nel rispettare il termine decadenziale del 31 ottobre 2020 fissato dal comma 6, anche in considerazione dei tempi tecnici relativi alle procedure di affidamento già avviate sulla base della l.r. 9/2020;
- l'estensione a tutti i contributi regionali riconosciuti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 9/2020, a valere quindi su entrambi i fondi istituiti dal medesimo articolo, della deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'art. 28-sexies della l.r. 34/1978 (limite pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile), con conseguente possibilità per tali contributi di raggiungere il 100% delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere finanziate; a tal fine, si dispongono l'abrogazione del comma 6 bis (che attualmente prevede l'applicazione della deroga solamente ai contributi assegnati agli enti locali a valere sul fondo di cui al comma 3 bis) e la contestuale aggiunta al comma 18, (comma finale recante già una disposizione comune applicabile a tutte le risorse erogate nell'ambito delle misure di cui all'art. 1), di un ulteriore periodo con cui si prevede che, in deroga al limite del 50% di cui all'art. 28-sexies, comma 2, della l.r. 34/1978, tutti i contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo in questione possono ammontare sino al 100% del valore delle opere finanziate;
- l'inserimento di un nuovo comma 8 bis volto ad includere espressamente le Comunità montane tra i soggetti beneficiari diretti dei contributi erogati a valere sul fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui al comma 10, destinato in via generale al sostegno degli investimenti regionali; attualmente, in base al comma 8 dell'art. 1 della l.r. 9/2020, le Comunità montane possono (al pari delle Unioni di comuni) usufruire delle risorse a valere sul "Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali" (istituito ai sensi del comma 3 bis) solamente qualora abbiamo ricevuto delega, da parte dei comuni aderenti, alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale; i contributi di cui al nuovo comma 8 bis sono invece assegnati alle Comunità montane per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5 (sviluppo territoriale sostenibile, efficientamento energetico, rafforzamento infrastrutture indispensabili alla connessione internet), nonché nelle materie inerenti alle funzioni delle stesse Comunità montane, sia proprie, sia conferite o delegate dalla Regione; con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità di erogazione dei suddetti contributi.

La modifica contenuta nell'art. 2 consiste invece nel differire al 31 marzo 2021 il termine per la costituzione in mora a fronte del mancato rimborso dei contributi di cui alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL. Ciò in ragione della specificità di tale strumento finanziario diretto a "promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia" (art. 8, comma 1, della l.r. 33/1991) e della particolare rilevanza sociale della maggior parte delle iniziative finanziate, nonché della difficoltà rappresentata da molti beneficiari nel rispettare il termine del 30 settembre di restituzione di una rata dei contributi, a fronte di una durata pluriennale dei piani di restituzione dei contributi stessi.

L'art. 3 reca la c.d. clausola d'urgenza, giustificata dalla necessità che la legge regionale in esame entri in vigore prima della data del 31 ottobre 2020, evitando così la decadenza dall'assegnazione dei contributi

---

---

regionali per quei comuni beneficiari che non abbiano, alla suddetta data, dato ancora inizio all'esecuzione dei lavori.

### *Relazione tecnico-finanziaria*

In relazione alla modifica di cui all'art. 1, si precisa che l'estensione a tutti i contributi regionali riconosciuti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 9/2020 della deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'art. 28-sexies della l.r. 34/1978, con conseguente possibilità per tali contributi di raggiungere il 100% delle opere finanziate, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto la deroga al limite massimo del finanziamento regionale non incide sul limite complessivo delle risorse già stanziato nel bilancio regionale, che resta invariato.

Anche la previsione di cui al comma 8 bis, per cui le Comunità montane rientrano espressamente tra i soggetti beneficiari diretti dei contributi erogati a valere sul fondo "Interventi per la ripresa economica", istituito dal comma 10 dell'art. 1 della l.r. 9/2020, è neutrale dal punto di vista finanziario, trattandosi di una mera esplicitazione di un soggetto, le Comunità montane, già incluso tra i possibili beneficiari delle risorse prelevate dal fondo di cui al comma 10.

Altrettanto neutrale finanziariamente, in quanto avente natura ordinamentale, la proroga al 30 novembre 2020 del termine decadenziale. Tale proroga, infatti, non incide né sull'ammontare delle risorse già stanziato in bilancio per gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1 della l.r. 9/2020, che come detto in precedenza resta invariato, né sulla modalità di erogazione dei contributi regionali a favore dei comuni beneficiari, che presuppone comunque la verifica da parte delle competenti strutture regionali dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori. Regione avrà quindi contezza delle eventuali risorse non erogate, a fronte della decadenza dei comuni dal beneficio regionale, alla data del 30 novembre anziché a quella del 30 ottobre.

In relazione alla modifica di cui all'art. 2, si evidenzia che il differimento del termine per la costituzione in mora non pregiudica l'ammontare del rimborso.

---

---

## Articolato

### Art. 1

#### (Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2020)

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo del comma 6, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 30 novembre 2020”*;
- b) il comma 6 bis è abrogato;
- c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
*“8 bis. Alle Comunità montane possono altresì essere assegnati contributi, a valere sul fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui al comma 10, per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al presente comma.”*;
- d) al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28-sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.”*.

### Art. 2

#### (Modifica all'art. 1 della l.r. 4/2020)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: “entro il 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 31 marzo 2021”*.

### Art. 3

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---